



Comune di Maida

(Provincia di Catanzaro)

Via G. Garibaldi 88025

partita iva 00297450793

Oggetto: Misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Coronavirus. Ulteriori limitazioni alla circolazione dei cittadini. – Disposizione di chiusura degli esercizi di vendita -

Prot. n. 1999 del 25/03/2020

Albo n. _____ del _____

Ordinanza n. 12 del 25/03/2020

IL SINDACO

Considerata:

- la dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS dell'epidemia da Covid-19 – Coronavirus;

Visti:

- il DL 23 febbraio 2020 n. 6, recante norme per la prevenzione e la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 e 11 marzo 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 e n. 15 del 22.3.2020;

Preso atto:

- dell'impellente necessità di adottare ulteriori misure di contrasto contro ogni forma di compresenza soggettiva, che produca condizioni di mancato riguardo alle distanze minime di sicurezza interpersonale;

Considerata:

- l'opportunità di limitare per i medesimi motivi di cui sopra, l'apertura settimanale degli esercizi di vendita operanti sul territorio comunale, eccezion fatta per quelli la cui attività di vendita sia connessa ad interessi pubblici particolari (servizi di Stato e sussidiari, salute, informazione);

Avuto notizia inoltre:

- del verificarsi per motivi di lavoro di spostamenti collettivi di residenti e/o domiciliati, con utilizzo promiscuo di mezzi e con scarsa attenzione agli accorgimenti personali raccomandate dalle autorità sanitarie;

Atteso quindi:

- il dovere di provvedere conseguenzialmente a quanto premesso;



Comune di Maida

(Provincia di Catanzaro)

Visti ancora:

- lo Statuto Comunale
- l'art. 50 del dlgs. n. 267/2000

RIBADISCE

1) il divieto di uscire dalle proprie abitazioni senza un comprovato motivo di necessità e sino all'adozione di provvedimenti governativi di revoca;

ORDINA

1) E' vietato dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino a provvedimento uguale e contrario, ogni spostamento di residenti o domiciliati nel territorio comunale, anche per comprovati motivi di lavoro, con utilizzo promiscuo e collettivo di veicoli per il trasporto di persone;

2) Il divieto non si applica:

- a) alle occupazioni veicolari sino a due persone ed a quelle costituite da familiari conviventi;
- b) ai mezzi della Polizia Locale, a quelle delle Forze dell'Ordine, ai veicoli sanitari e di soccorso o che comunque siano funzionali ad attività di assistenza alla popolazione o di protezione civile;
- c) a situazioni connesse a stati di necessità riferibili alla salute e all'incolumità delle persone.

3) E' altresì disposta nel pomeriggio di sabato e sino a revoca, la chiusura degli esercizi di vendita operanti sul territorio comunale, eccezion fatta per le Farmacie e Parafarmacie, i Tabacchini e le Edicole.

Ogni violazione a quanto disposto con la presente Ordinanza, sarà punita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, salvo che le circostanze del fatto non integrino altre fattispecie penalmente o amministrativamente rilevabili o un più grave reato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso da chiunque ne abbia interesse nei termini di Legge, presso il TAR della Calabria o il Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è mandato all'albo pretorio per la pubblicazione, al Responsabile della Polizia Locale e al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri per la cura della sua osservanza.

Dalla residenza municipale, addì 25 MAR 2020



Il Sindaco
dr. Salvatore Paone